RIGUARDANTE IL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-910

Art. 9

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-910 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1909-10 (art. 2)..... 607,323,502 95

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)..... 271,511,261 53

---------- Residui passivi al 30 giugno 1910..... 878,834,764 48 ----------

Versione in vigore dal 3 aprile 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910
Estremi	Legge 13 marzo 1913, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-il-rendiconto-generale-consuntivo-dell-amministrazione-188-1913/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it